



Consiglio Regionale della Campania

Prot.n.0000853 /A

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, 81
NAPOLI

Ai Presidenti delle Commissioni
Consiliari Permanenti I e II

Ai Consiglieri Regionali

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

LORO SEDI

**Oggetto: Proposta di Legge “Disposizioni legislative concernenti concessioni statali”
Reg. Gen. n. 433**

Ad iniziativa del Consigliere Gennaro Salvatore.
Depositata in data 11 gennaio 2012

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a :

I e II Commissione Consiliare Permanente per l'esame congiunto

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, **14 GEN. 2013**

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Le concessioni demaniali marittime sono assoggettate al pagamento di un canone demaniale da versare allo Stato e, a partire dal 1970, ad una imposta regionale (su cui, in fra), correlata nel suo ammontare al quantum del canone statale.

Attualmente il canone è calcolato in applicazione di alcuni criteri fissati o dal legislatore (L. 27 dicembre 2006, n. 296 per le concessioni turistico-ricreative e quelle, ad esse equiparate, per nautica da diporto) o con decreti ministeriali aggiornati in base all'aumento ISTAT (decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, per le altre concessioni, quali pesca, cantieristica, residuali).

La legge 16 maggio 1970, n. 281 ha attribuito alle regioni determinate fattispecie impositive quali tributi propri, tra cui l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile. La legge, poi, ha precisato che detta imposta si applica sulle concessioni dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile siti nel territorio della regione, ad eccezione delle sole concessioni per le grandi derivazioni di acque pubbliche; ed ha disposto che essa è dovuta dal concessionario, contestualmente e con le medesime modalità del canone di concessione e che è riscossa, per conto delle Regioni, dagli uffici competenti alla riscossione del canone stesso.

Con la norma in oggetto si intende chiarire che il tributo regionale si applica a tutte le concessioni rilasciate sul demanio marittimo in Campania, quale che sia l'autorità concedente (amministrazioni statali, Regione, Comuni costieri).

Per l'anno d'imposta 2013, nelle more della classificazione delle aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei o parti di essi in alta e normale valenza turistica di cui al decreto-legge n. 400 del 1993, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1, della legge regionale 26 gennaio 1972, n. 1, l'imposta, anche con riferimento alle concessioni diverse da quelle sul demanio marittimo, è ridotta al 25 per cento del canone statale.

ORIGINALE

ATTIVITA' LEG.VA
REG. GEN. N. 433

PROPOSTA DI LEGGE

Articolo 1

Imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile.

1. Ai sensi dell'articolo 8, comma 1 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), è tributo proprio della Regione Campania l'imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile, ivi comprese quelle rilasciate da qualsiasi pubblica amministrazione statale, regionale o comunale avente ad oggetto l'occupazione e l'uso dei beni demaniali marittimi e di zone di mare territoriale siti nella Regione Campania.
2. L'imposta per le concessioni demaniali marittime di cui al comma 1, d'ora in poi "imposta", è dovuta dal concessionario assumendo come presupposto di imposta il canone demaniale marittimo statale calcolato secondo le disposizioni di legge vigenti, come incrementato nelle ipotesi in cui l'offerta sul canone costituisce elemento di valutazione di domande concorrenti, detratto l'eventuale aumento quantificato ai sensi dell'articolo 7, comma 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito in legge 4 dicembre 1994, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime) e dell'articolo 13, comma 1, lettera a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale).
3. Per l'anno d'imposta 2013, nelle more della classificazione delle aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei o parti di essi in alta e normale valenza turistica di cui al decreto-legge n. 400 del 1993, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1, della legge regionale 26 gennaio 1972, n. 1, l'imposta, anche con riferimento alle concessioni diverse da quelle sul demanio marittimo, è ridotta al 25 per cento del canone statale. Per le concessioni demaniali marittime di qualsiasi finalità ed oggetto, rilasciate in data anteriore al 31 dicembre 2012, la cui durata pluriennale tiene conto dell'entità e della rilevanza delle opere da realizzare, l'imposta è dovuta dal concessionario in misura pari al 10 per cento del canone demaniale marittimo statale. Per durata pluriennale si intende oltre i sei anni per le concessioni con finalità turistico-ricreative e oltre i quattro anni per tutte le altre concessioni demaniali marittime. Detta misura si applica anche alle concessioni demaniali marittime non ancora rilasciate il cui piano economico-finanziario è contenuto in un progetto definitivo approvato dall'ente gestore del demanio marittimo in data anteriore al 31 dicembre 2012.
4. La disposizione di cui all'articolo 8, comma 2, della legge regionale n. 1 del 1972, si applica a decorrere dall'esercizio finanziario in cui esplica effetti sull'ammontare dell'imposta la classificazione delle aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei o parti di essi in alta e normale valenza turistica, di cui al decreto-legge n. 400 del 1993. Il trasferimento del 50 per

cento dell'imposta regionale riscossa annualmente in materia di concessioni sul demanio marittimo gestito dai comuni è ad essi trasferito subordinatamente alla trasmissione da parte dei comuni, a pena di decadenza, entro il 30 marzo di ogni anno, con riferimento al precedente anno d'imposta, alla Regione di tutte le informazioni richieste dai competenti uffici finanziari regionali e ad essi necessarie a identificare e verificare la titolarità e l'oggetto delle concessioni demaniali marittime, l'importo del canone demaniale marittimo e del correlato tributo regionale, nonché l'avvenuto versamento.

5. Il ritardato od omesso versamento dell'imposta o di una frazione di essa comporta, oltre al pagamento dell'imposta evasa, degli eventuali interessi e delle spese di notifica, nonché di una sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'importo non versato o versato oltre la scadenza, ai sensi dell' articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662).
6. La sanzione di cui al comma 5 è ridotta nei casi in cui la violazione non è stata constatata o comunque non sono iniziate le attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati hanno avuto formale conoscenza, nei casi e nella misura prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge n. 662 del 1996).
7. Per la riscossione coattiva dell'imposta e delle relative sanzioni si applicano le procedure previste dal capo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito).
8. L'articolo 12 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1, è così modificato:
 - a) al comma 2, dopo le parole "è tenuto al pagamento di un indennizzo" sono inserite le seguenti: "alla Regione Campania";
 - b) al comma 3, dopo le parole "irrogate dalla Regione Campania", sono inserite le seguenti: "per illeciti commessi nei porti regionali";
 - c) l'ultimo periodo del comma 3 è soppresso.

ATTIVITA' LEG.VA
REG. GEN. N. 433

ORIGINALE